

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica**

*Mercoledì 9 luglio 1997. — Presidenza
del Presidente Salvatore BIASCO.*

La seduta comincia alle 15,15.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che il Presidente della Camera, d'intesa con quello del Senato, ha deferito alla Commissione in data 8 luglio lo schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 agosto 1997.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro - attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relatore:

Benvenuto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Giorgio BENVENUTO, relatore, richiamando quanto manifestato nella precedente seduta dello scorso 3

luglio, precisa più analiticamente il contenuto del provvedimento.

Lo schema di decreto in esame è stato adottato dal Governo in attuazione della delega di cui all'articolo 3, commi 19 e 20 della legge n. 662 del 1996, al fine di procedere all'armonizzazione, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente. La disposizione di delega di cui alla legge n. 662 trae origine dalla constatazione del fatto che le definizioni di reddito di lavoro dipendente a fini fiscali e a fini contributivi differiscono in più punti. Ciò è in parte legato ai diversi presupposti del prelievo, ma anche ad una stratificazione di norme che nei due settori hanno operato in modo non armonizzato. Ne conseguono evidenti e ingiustificate discrasie e difformità di trattamento di identiche fattispecie, cui è parso necessario rimediare.

Merita quindi di essere valutato assai favorevolmente il lavoro compiuto dal Governo nella redazione del provvedimento in esame, laddove esso intende garantire una sostanziale uniformità dei criteri ispiratori delle normative tributaria e contributiva in relazione al trattamento dei redditi di lavoro dipendente. Accanto a questo primo aspetto, va inoltre sottolineato positivamente l'impegno profuso dal Governo per introdurre alcune semplificazioni in mate-

ria di adempimenti da parte dei datori di lavoro, in particolare per quanto concerne taluni obblighi connessi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, la cui disciplina, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 viene parzialmente modificata. Al riguardo occorre ricordare che più consistenti modifiche a tale decreto del Presidente della Repubblica sono state apportate sulla base di un altro schema di decreto adottato dal Governo in attuazione della delega di cui al comma 134 dell'articolo 3 della stessa legge n. 662/96, che la Commissione ha già esaminato. Il complesso delle disposizioni sin qui adottate, insieme alle ulteriori misure che saranno poste in essere nel prosieguo della realizzazione del processo di attuazione delle diverse deleghe conferite al Governo dalla legge n. 662, oltre a quelle indicate nel disegno di legge n. 2524, attualmente all'esame del Senato, costituiscono un indiscutibile progresso sulla strada di un più corretto rapporto tra fisco e contribuenti. Questi ultimi trarranno indubbi vantaggi dalla semplificazione dell'assetto normativo e degli adempimenti cui sono tenuti sulla base della normativa vigente.

Per quanto concerne più direttamente lo schema di decreto all'ordine del giorno, merita ricordare che i principi e i criteri direttivi di delega contenuti nel comma 19 prevedono che il Governo debba provvedere:

1) alla revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, allo scopo di prevederne la completa equiparazione, ove possibile;

2) alla revisione, alla razionalizzazione e all'armonizzazione delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;

3) alla revisione e all'armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, tenendo conto, per i compensi in natura, del loro valore normale.

4) alla semplificazione, all'armonizzazione e, ove possibile, all'unificazione degli adempimenti dei datori di lavoro;

5) all'armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

Venendo più specificamente alla illustrazione del contenuto dello schema di decreto, si può anzi tutto rilevare che esso provvede all'attuazione di larga parte delle disposizioni di delega sopra richiamate apportando tre ordini di modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente. Le modifiche prospettate concernono infatti:

dal punto di vista fiscale, la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente e dei redditi assimilati;

la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

la disciplina previdenziale, introducendo nuovi criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi e nuove norme applicabili ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici.

Il relatore desidera peraltro precisare che, al fine di agevolare il proficuo svolgimento dei lavori, eviterà di illustrare dettagliatamente il contenuto delle singole disposizioni recate dal provvedimento per limitarsi, in questa fase, a svolgere alcune considerazioni su specifici aspetti meritevoli di particolare attenzione o di ulteriori approfondimenti. In tal senso, auspica che il Governo voglia assicurare la massima collaborazione alla Commissione, fornendo tutti i chiarimenti e gli elementi informativi che saranno prospettati nel corso dell'esame, trattandosi di un provvedimento la cui importanza è indiscutibile, in considerazione della portata delle questioni che ne costituiscono l'oggetto e del numero considerevole di soggetti, in primo luogo lavoratori dipendenti, che ne sono interessati.

Per quanto concerne l'articolo 1, occorre anzi tutto esprimere un giudizio positivo sulle disposizioni che modificano l'articolo 46 del TUIR, nel senso di includere nei redditi di lavoro dipendente i

compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili. In tal modo, infatti, viene evitato il rischio che, in mancanza della qualifica di lavoratori, i soggetti interessati vedessero tassati tali compensi come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, e quindi in misura più onerosa. Quanto alla inclusione nei redditi di lavoro dipendente delle somme di cui all'articolo 429, ultimo comma del codice di procedura civile, vale a dire degli interessi sui crediti di lavoro dipendente, cioè degli interessi stabiliti in sede giudiziale a seguito di condanna al pagamento di debiti derivanti da lavoro dipendente, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se la disposizione è diretta a recepire una pronuncia della Cassazione 1993, che ha stabilito appunto che la rivalutazione monetaria di crediti derivanti da redditi di lavoro dipendente configura reddito di lavoro dipendente, ovvero se essa si giustifica sulla base di ulteriori motivazioni, e in particolare della semplificazione che può derivarne ai fini degli adempimenti dei sostituti di imposta.

L'articolo 2 modifica l'articolo 47 del TUIR, che definisce i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in proposito, appaiono condivisibili le disposizioni di cui alla lettera a), n. 1) che includono tra i redditi assimilati i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente è disposta altresì per i compensi per l'attività professionale intramuraria percepiti dal personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, cioè dal personale docente universitario e dai ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con il SSN, nonché per quelli percepiti dal personale di cui all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992. I compensi in questione, in base alla lettera b) dell'articolo 2, vengono inseriti tra quelli per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente. Appare altresì opportuna la disposizione diretta a far venir meno

l'inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge n. 1115 del 1968, in quanto tale indennità, se sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, è da considerare reddito di lavoro dipendente, e non assimilato.

Quanto alle ulteriori modifiche all'articolo 47 del TUIR recate dal provvedimento, occorre rilevare che appare particolarmente opportuno l'inserimento tra i redditi assimilati dei compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza. Si può tuttavia rilevare che la disposizione testè richiamata andrebbe probabilmente integrata; vi sono infatti altre fattispecie di redditi che attualmente sfuggono a tassazione in capo ai soggetti che li percepiscono in base a disposizioni che risultano ingiustificatamente agevolative. Occorre quindi che il Governo valuti con la massima attenzione la necessità di procedere ad una approfondita verifica di tutte le situazioni che si traducono in ingiustificati privilegi che è necessario eliminare adottando criteri di tassazione uniformi. Appare invece opportuna la disposizione di cui alla lettera a), n. 3), che aggiunge tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive e funzioni considerate dalla stessa lettera g), nonché l'assegno del Presidente della Repubblica. Relativamente all'articolo 3, che sostituisce integralmente l'articolo 48 del TUIR, recante i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorre segnalare anzi tutto che qualche perplessità è stata espressa con riferimento alla nuova formulazione del comma 1, in base alla quale costituirebbero redditi di lavoro dipendente tutte le somme, i valori e le utilità in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. In effetti, non appare infondato il rilievo per cui, rispetto alla vigente formulazione, con il nuovo comma 1 sembra essere ampliato l'ambito delle fattispecie che costituiscono reddito

di lavoro dipendente, laddove si fa ricorso ad espressioni, quali appunto «somme, valori e utilità», che potrebbero prestarsi a qualche incertezza in sede di applicazione. Per questo motivo sembra opportuno che il Governo fornisca elementi più precisi rispetto a quelli contenuti nella relazione illustrativa circa l'individuazione degli elementi che costituiscono reddito da lavoro dipendente. Quanto al nuovo comma 3 dell'articolo 48, il relatore segnala che la previsione dell'adozione del criterio del valore normale per la valutazione in denaro dei valori e delle utilità di cui al comma 1, in sostituzione del vigente criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, potrebbe comportare un aggravio di imposta.

Relativamente al comma 4, concernente i criteri di tassazione di alcuni *fringe benefit*, il relatore si limita a svolgere alcune brevi considerazioni riguardo alla novità costituita dalla disposizione relativa ai fabbricati che siano concessi in locazione, in uso o comodato ai dipendenti. In questo caso viene specificato che si assume come reddito di lavoro dipendente la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. Qualora il fabbricato non sia iscritto in catasto si assume al posto della rendita catastale il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato. Soltanto nell'ipotesi in cui vi sia un obbligo del dipendente «di dimorare nell'alloggio» concorre a formare il reddito del dipendente il 30 per cento della predetta differenza. Al riguardo segnala ai colleghi che nel corso di una audizione informale svoltasi la scorsa settimana, i rappresentanti della Confindustria hanno evidenziato il fatto che il provvedimento non prevede il ricorso ad un sistema di valutazione convenzionale per quanto concerne l'alloggio fornito al personale impiegato presso strutture ricettive, quali in particolare gli alberghi.

Diffuse preoccupazioni e riserve hanno invece suscitato alcune delle disposizioni recate al comma 2 dell'articolo 48 che elenca i casi di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Rispetto alla vigente formulazione, la lettera a), se per un verso conferma che sono esclusi dall'imposizione i contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge, per l'altro prevede, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in base a disposizioni di contratto, ovvero di accordo o regolamento aziendale, un limite alla esenzione, pari al 4 per cento della retribuzione annua con il limite comunque insuperabile, di 5 milioni di lire annui. Tale modifica viene motivata nella relazione governativa per il fatto che «non esiste per la generalità dei contribuenti la deduzione dei contributi facoltativi per assistenza», cosicché essa «si traduce in un trattamento di favore nei riguardi dei lavoratori dipendenti che non trova alcuna giustificazione». In verità, non sembra che tra i criteri e i principi direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega si faccia riferimento anche all'armonizzazione fiscale tra redditi di lavoro dipendente e altre categorie di redditi. Da più parti è stato inoltre evidenziato che la modifica introdotta risulta contraddire l'indirizzo, adottato dal Governo anche ai fini del dibattito della revisione dello Stato sociale, volto a favorire lo sviluppo delle iniziative in materia di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa, anche per ridurre gli oneri derivanti dalle prestazioni erogate a carico della finanza pubblica. Va altresì considerato che sulla base di alcune stime, la previsione del doppio limite (del 4 per cento e di 5 milioni) risulterebbe particolarmente penalizzante per i percettori di redditi medio-bassi che, non potendo raggiungere la soglia massima dei 5 milioni, si vedrebbero gravati sotto il profilo fiscale in termini superiori rispetto ai percettori di redditi più elevati.

Per tutti questi motivi, è auspicabile che il Governo voglia considerare l'opportunità di riesaminare la disposizione prospettata in modo da evitare ingiuste discriminazioni. A tal fine da parte di alcuni è stata proposta la possibilità di aumentare il limite di 5 milioni, eventualmente sopprimendo anche il riferimento alla misura del 4 per cento, ovvero prevedere un regime di deroga a favore dei fondi di assistenza sanitaria già esistenti. Comunque, occorre verificare con la massima attenzione la praticabilità delle varie ipotesi avanzate al fine di non assumere misure inutilmente vessatorie che potrebbero determinare gravi iniquità, e di non pregiudicare le prospettive di crescita delle forme di assistenza integrativa.

La nuova lettera b) riscrive la norma di esclusione delle erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti, riferendola alle erogazioni liberali di modico valore che siano concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, con il limite di 500 mila lire. Per quanto riguarda invece i sussidi occasionali che in precedenza erano in ogni caso esclusi dalla tassazione, la loro non concorrenza, senza limite di importo, viene limitata ai soli sussidi occasionali concessi in occasione di gravi esigenze personali e familiari del dipendente, nonché quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura e di richieste estorsive.

Particolare attenzione merita poi la disposizione di cui alla lettera g) che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni sottoscritte dai dipendenti della società emittente ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile: si tratta dell'ipotesi di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società che avvenga tramite l'emissione ed assegnazione di azioni speciali ai dipendenti, nonché, ai sensi dell'articolo 2441, ultimo comma codice civile, dell'ipotesi di diritti di opzione su azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. Va in proposito ricordato che ai fini previdenziali è esclusa dal calcolo dell'imponibile la differenza tra

prezzo di mercato delle azioni della società datore di lavoro e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti (c.d. *stock option*). La disposizione da ultimo richiamata va valutata in termini assolutamente favorevoli, in quanto costituisce uno strumento importante che potrà risultare vantaggioso anche per le aziende che vi faranno ricorso. Senza entrare nel merito delle diverse problematiche relative alla controversa questione relativa al cosiddetto azionariato dei dipendenti, si può infatti rilevare che da tempo costituisce oggetto di dibattito l'opportunità di incentivare il collocamento di azioni fra i dipendenti stessi anche ai fini della privatizzazione di alcune imprese pubbliche; in tale ambito, la disposizione contenuta nel provvedimento in esame costituisce un elemento di notevole importanza.

Occorre poi svolgere qualche considerazione relativamente al nuovo comma 8 che modifica la disciplina degli assegni e delle indennità di sede percepite per i servizi prestati all'estero, innalzando dal 40 al 50 per cento la loro concorrenza alla formazione del reddito. Viene invece del tutto eliminata l'agevolazione prevista per le indennità di navigazione e di volo, che sono considerate attualmente reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Relativamente a tale ultima disposizione, sembra opportuno ricordare che la modifica prospettata ha suscitato diffuse preoccupazioni nei soggetti interessati che hanno segnalato il carattere «risarcitorio» di tali indennità, stante il disagio costituito dalla navigazione e dal vincolo di permanenza a bordo. È stato inoltre sottolineato il fatto che la modifica proposta dallo schema di decreto rischia di creare tensioni nelle relazioni sindacali in un comparto, quello del trasporto aereo, investito da qualche anno da un processo di riassetto di notevole impatto anche sotto il profilo dell'occupazione. Non viene riprodotto infine il contraddittorio regime relativo alle mance dei *croupiers*, precedentemente inclusi tra i redditi assimilati, salvo poi stabilirne la riduzione nella

misura del 75 per cento ai fini della determinazione della base imponibile.

Relativamente all'articolo 4, che introduce un nuovo articolo 48-bis al TUIR, recante le regole di determinazione fiscale dei redditi assimilati al lavoro dipendente, in parte attualmente contenute nell'articolo 48, non sembrano esservi questioni di particolare rilievo da segnalare.

L'articolo 5 reca ulteriori disposizioni di modifica del TUIR, riferite agli articoli 3, 10, 16, 17 e 62.

Fra le altre cose, in base alle modifiche prospettate non sarebbero più esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Al riguardo occorre ricordare che originariamente l'esclusione era riconosciuta solamente per i cittadini emigrati, per essere successivamente generalizzata purché sussistessero i due requisiti citati del carattere continuativo e dell'esclusività dell'oggetto. Nella relazione, la modifica prospettata viene giustificata con riferimento al fatto che la normativa vigente avrebbe determinato un notevole contenzioso; nella relazione si evidenzia inoltre che la modifica è diretta ad armonizzare il regime fiscale a quello previdenziale e si afferma che, analogamente a quanto avviene per altre categorie di reddito, si dovrà fare riferimento alle convenzioni esistenti dirette ad evitare la doppia imposizione. In proposito si segnala che tali convenzioni stabiliscono in genere il principio per cui le remunerazioni per lavoro subordinato sono tassate nello Stato nel quale è prodotto il reddito, purché la prestazione lavorativa all'estero si sia svolta per un periodo non inferiore a 183 giorni. Al riguardo, il relatore desidera segnalare ai colleghi che da parte di alcuni dei soggetti interessati sono state espresse forti riserve sull'opportunità della modifica prospettata; ciò vale in particolare per alcuni lavoratori dipendenti frontalieri operanti nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco e residenti in Italia, che sollecitano il mantenimento dell'attuale regime nonché la stipula di una conven-

zione fra i due paesi che si ispiri al contenuto di altre convenzioni vigenti in materia. In proposito, il relatore ritiene opportuno che il Governo valuti le questioni prospettate con la massima attenzione.

Alla lettera *d*) si apportano due modificazioni all'articolo 17 del TUIR, la prima delle quali è diretta a stabilire che il regime concernente le anticipazioni sul TFR e le indennità equipollenti si applica anche agli acconti del TFR e alle «altre indennità e somme», e che a tal fine l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 17. Ciò comporta che viene meno la previsione per cui sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme si applicava il primo scaglione di imposta.

La seconda modifica è diretta ad aggiungere un comma 4-bis in base al quale «per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto» a lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni, se donne, e 55, se uomini, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella prevista per il TFR e per le altre indennità e somme di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16. La disposizione è esplicitamente diretta ad incentivare l'esodo dei medesimi lavoratori.

L'articolo 6 è diretto a garantire l'armonizzazione tra le nozioni di reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e previdenziali, prescritta dalla norma di delega, mediante il recepimento formale nella normativa previdenziale della definizione adottata in sede fiscale con l'articolo 46 del TUIR. Senza entrare nel merito delle singole modifiche apportate alla normativa vigente, si limita a segnalare che per la maggior parte dei casi si rinvia alle disposizioni recate dagli articoli precedenti dello schema di decreto; ciò vale, in particolare, ai fini dell'individuazione delle fattispecie escluse dalla base imponibile oltre che delle modalità di determinazione della stessa base imponibile.

Il comma 2 dell'articolo 6 modifica l'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della L. n. 335/1995, prevedendo che l'estratto conto da inviare ad ogni assicu-

rato — che, ai sensi del medesimo comma, sia assoggettato al calcolo della pensione secondo il sistema contributivo — contenga anche l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

L'articolo 7 modifica alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante norme in materia di dichiarazioni, ritenute, controlli e accertamenti sulle imposte sui redditi. Le modifiche apportate sono — come si rileva nella relazione governativa — connesse con quelle di cui agli articoli precedenti relativamente al TUIR.

In proposito il relatore intende limitarsi ad alcune brevi considerazioni; in particolare, per quanto concerne la lettera a), merita sottolineare che essa ricomprende nell'unica lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 tutte le ipotesi già contenute nelle lettere d), e) ed e-bis) che vengono soppresse. Contestualmente, si prevede anche un allargamento delle ipotesi di esonero dalla dichiarazione concernente tutti i casi in cui il soggetto possiede un reddito complessivo (formato anche da redditi di diversa natura, derivanti da lavoro autonomo per il quale non vi è l'obbligo della tenuta delle scritture contabili ovvero da lavoro dipendente o assimilati) per il quale la differenza tra l'imposta lorda e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR (carichi di famiglia e detrazioni per reddito di lavoro dipendente) e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila.

Le ragioni di questa previsione sono sostanzialmente tre, secondo la relazione governativa allo schema:

dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta è possibile effettuare gli eventuali controlli;

il versamento dell'IRPEF non è comunque dovuto se l'importo è inferiore a lire 20 mila;

l'entrata in vigore dell'IRAP (oggetto della delega contenuta nell'articolo 3,

commi 143-153, della legge n. 662/1996) comporterà anche la soppressione della «tassa sulla salute» e dell'ILOR cui i redditi in questione avrebbero potuto essere talvolta soggetti.

Quanto alla lettera b), che sostituisce l'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in materia di certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta, occorre rilevare che la formulazione prospettata prevede che il sostituto d'imposta rilasci al sostituto una certificazione unica ai fini fiscali e contributivi, attestante l'ammontare complessivo delle somme, valori e utilità soggetti a ritenute, l'ammontare delle ritenute operate, quello delle detrazioni di imposta effettuate, e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché degli altri dati stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di approvazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e dei modelli 730. La certificazione unica sostituisce quelle previste a fini contributivi.

Rimane il termine del 28 febbraio per la consegna della certificazione, mentre il termine per la consegna in caso di interruzione del rapporto di lavoro è ridotto da 60 a 8 giorni. Inoltre, viene introdotta la possibilità per tutti i contribuenti di sottoscrivere la certificazione unica mediante sistemi di elaborazione automatica, che in precedenza era consentita solo a coloro che presentavano la dichiarazione di sostituto d'imposta su supporto magnetico.

La lettera c) sostituisce l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, in materia di scritture contabili dei sostituti d'imposta, consentendo al sostituto di indicare i dati relativi al numero delle persone a carico del dipendente e le detrazioni di cui ai citati articoli 12 e 13 del TUIR anche in libri obbligatori diversi dal libro matricola e tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. Si tratta quindi di una semplificazione da valutare positivamente.

La lettera d) sostituisce l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in materia di effettuazione

della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. Rispetto alla vigente formulazione, le modifiche prospettate riguardano in primo luogo l'obbligo per il sostituto di effettuare la ritenuta ogni volta che corrisponde, ai propri dipendenti o ad altri soggetti, somme, valori e utilità come determinati dall'articolo 48 del TUIR. Inoltre, nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori e utilità non trovi capienza, in tutto o in parte, sui pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. A proposito di tale ultima disposizione, sembra opportuno che il Governo chiarisca se si tratta di una misura diretta a garantire, in termini di cassa, l'effettuazione dei versamenti a favore dell'erario ovvero se si tratta di una misura a tutela del sostituto di imposta.

Per quanto riguarda la determinazione della ritenuta, il nuovo secondo comma stabilisce, in tema di detrazioni (lettera a), che il percipiente, oltre a dichiarare di avervi diritto, indichi anche le condizioni di spettanza e si impegni a comunicare tempestivamente le variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Un'altra modifica concerne le operazioni di conguaglio, di cui al nuovo terzo comma, che ora sono effettuate riconoscendo anche le detrazioni per oneri per i quali spetta la detrazione ai sensi dell'articolo 13-bis del TUIR: in tal modo — segnala la relazione del Governo — il contribuente può evitare di presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di ottenere il riconoscimento di oneri sostenuti. Tale ultima disposizione introduce quindi un elemento di novità meritevole di apprezzamento.

Anche per le operazioni di conguaglio viene previsto che, nel caso in cui la somma da ritenere per conguaglio non trovi capienza, in tutto o in parte, sui pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare delle ritenute ancora dovute ovvero a rilasciare al sostituto l'autorizzazione ad effettuare il

prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. In tale caso è dovuto l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, trattenuto dal sostituto e versato all'erario con le modalità previste per le somme cui si riferisce. Sempre nell'ambito delle operazioni di conguaglio, se il sostituto lo richiede, il sostituto deve tenere conto dei redditi percepiti dal sostituto nel corso di precedenti rapporti intrattenuti, a condizione che il sostituto consegni al sostituto entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui tali redditi sono stati percepiti la certificazione unica concernente i redditi erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Qualora la comunicazione di compensi corrisposti da terzi pervengano al sostituto oltre il termine previsto viene disposto, oltre alla sanzione per il soggetto erogatore, che detti compensi siano inseriti nelle operazioni di conguaglio dell'anno successivo.

Non viene invece riproposta la disposizione — recata dal sesto comma dell'articolo 23 ancora vigente — che in materia di rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno stabilisce che sugli emolumenti corrisposti non si faccia luogo per un ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni spettanti per carichi familiari e per lavoro dipendente.

La lettera e) sostituisce l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in materia di ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nella nuova formulazione, viene eliminata la puntuale elencazione attualmente prevista, e stabilita l'applicazione delle ritenute di acconto sulla parte imponibile di tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come definiti dall'articolo 47 del TUIR. Anche in questo caso, qualora la ritenuta da operare non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a versare al

sostituito l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Al riguardo si ripropone l'esigenza di ulteriori precisazioni da parte del Governo circa le finalità della norma.

L'articolo 8 modifica alcune disposizioni riguardanti i titolari di più trattamenti pensionistici nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, con cui è stato istituito presso l'INPS il casellario centrale dei pensionati. Relativamente alle modifiche prospettate, occorre segnalare in particolare quella in base alla quale entro il mese di giugno il casellario, oltre ad individuare i soggetti titolari di due o più trattamenti, calcola l'aliquota fiscale dei soggetti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il minore importo l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere. Sulla base della comunicazione fornita dal casellario, l'ente che eroga il trattamento minore provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico corrispondente. È inoltre stabilito che l'amministrazione finanziaria provveda ad effettuare gli ulteriori conguagli sulla base delle dichiarazioni presentate dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni, ma con gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (che

al comma 4 prevede l'applicazione di un interesse del 12 per cento annuo sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte).

Infine, va valutata in termini positivi la disposizione in base alla quale i titolari di più trattamenti pensionistici, se non possiedono altri redditi, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e per la verifica delle altre disposizioni di esonero sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.

In conclusione, il relatore ribadisce il giudizio largamente positivo sul complesso delle disposizioni recate nello schema di decreto, che si muovono nel senso di tradurre concretamente i criteri e i principi di delega previsti dalla legge n. 662.

Contemporaneamente, conferma tuttavia l'esigenza di alcuni chiarimenti da parte del Governo riguardo ad alcune specifiche questioni a proposito delle quali sono state espresse talune obiezioni e perplessità. Infine, si riserva la presentazione di una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel prosieguo del dibattito.

Consegna infine una nota recante ulteriori illustrazioni sul provvedimento, nonché di riepilogo delle principali modifiche dallo stesso apportate.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,35.